

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA UNIFICATA NEL TERRITORIO DELL'UNIONE "VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI DELL'OGLIASTRA MERIDIONALE" DEI SERVIZI SOCIALI

Ai sensi dell' art. 30 D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 n. 267

L'anno **duemilaundici** il giorno **ventitre** del mese di **dicembre**, la sede dell'Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi dell'Ogliastra Meridionale, con la presente convenzione in cui intervengono:

il Comune di Cardedu, nella persona del Sindaco pro-tempore Giambeppe Boi, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 19.12.2011;

il Comune di Gairo, nella persona del Sindaco pro-tempore Roberto Marino Marceddu, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 20.12.2011;

il Comune di Jerzu, nella persona del Sindaco pro-tempore Mario Marco Piroddi, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 20.12.2011;

il Comune di Osini, nella persona del Sindaco pro-tempore Tito Loi, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20.12.2011;

il Comune di Perdasdefogu, nella persona del Sindaco pro-tempore Walter Mura, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 19.12.2011;

il Comune di Ulassai, nella persona del Sindaco pro-tempore Franco Cugusi, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 20.12.2011;

l'Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastra Meridionale, nella persona del Presidente pro-tempore Roberto Marino Marceddu, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 23.12.2011;

PREMESSO

che in data 11.09.2008 tra i Sindaci dei Comuni di Cardedu, Gairo, Jerzu, Osini, Perdasdefogu, Tertenia e Ulassai, autorizzati con Deliberazioni appositamente adottate dai rispettivi Consigli Comunali, è stata costituita l'Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastra Meridionale, in linea con le disposizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed alla Legge Regionale n. 12 del 2005;

che l'atto costitutivo dell'Unione è stato sottoscritto dai Sindaci in data 11.09.2008;

che con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali

n. 27 del 19.12.2011 – Comune di Cardedu;

n. 75 del 20.12.2011 – Comune di Gairo;

n. 21 del 20.12.2011 – Comune di Jerzu;

n. 38 del 20.12.2011 – Comune di Osini;

n. 25 del 19.12.2011 – Comune di Perdasdefogu;

n. 45 del 20.12.2011 – Comune di Ulassai;

e con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 33 del 23.12.2011, esecutive ai sensi di legge, i Comuni di Cardedu, Gairo, Jerzu, Osini, Perdasdefogu e Ulassai e l'Unione dei Comuni "Valle del Pardu e dei Tacchi" hanno approvato il trasferimento all'Unione, delle funzioni relative ai Servizi Socio Assistenziali in particolari nelle seguenti aree:

- anziani
- adulti in difficoltà
- disabili
- minori
- categorie protette
- famiglie
- politiche per l'inserimento lavorativo
- politiche per l'integrazione dei cittadini stranieri
- politiche per la prevenzione delle dipendenze e del disagio sociale
- promozione e sviluppo dei rapporti di collaborazione con il terzo settore (organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni

ed enti di patronato, organizzazioni di volontariato, soggetti informali che svolgono attività nell'ambito della solidarietà sociale), rientrando tali servizi in quelli attribuibili ai sensi dell'art. 8 lett. 1 dello Statuto dell'Unione,

che, pur nelle diversità delle formule gestionali attualmente adottate dai singoli Comuni dell'Unione "Valle del Pardu e dei Tacchi" per l'organizzazione e l'erogazione dei sopra citati servizi, vi è la volontà, tenuto conto delle singole esperienze maturate e delle specificità territoriali, di attuare una graduale uniformità gestionale

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i sottoscritti comparenti sigg. Boi Gian Beppe, Marceddu Roberto Marino, Piroddi Mario Marco, Loi Tito, Mura Walter, Cugusi Franco, nella loro qualità di Sindaci pro-tempore, e Presidente pro-tempore dell'Unione dei Comuni "Valle del Pardu e dei Tacchi dell'Ogliastra Meridionale". Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Premessa. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Art. 2 – Oggetto. La presente convenzione disciplina sul territorio dei Comuni di Cardedu, Gairo, Jerzu, Osini, Perdasdefogu e Ulassai aderenti all'Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi il trasferimento delle funzioni socio-assistenziali e la gestione dei relativi servizi ed attività relative ai Servizi Sociali disciplinate dalle norme di cui al D.P.R. n. 616/77, al D.P.R. n. 309/90, al D. Lgs. n. 112/98, al D. Lgs. n. 286/98, alla L. 267/2000 alla L. 328/2000;

Art. 3 – Finalità. La gestione unitaria è finalizzata a garantire:

- a) la disponibilità sul territorio dei Comuni di Cardedu, Gairo, Jerzu, Osini, Perdasdefogu e Ulassai aderenti all'Unione di un servizio con compiti specifici di programmazione, organizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali;
- b) l'integrazione, il coordinamento e l'uniformità di criteri ed interventi, anche di natura strutturale, su tutto il territorio dei Comuni di cui al punto a);
- c) l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la qualità dei servizi e degli interventi nel rispetto dei bisogni dei cittadini e sulla base dei principi di pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;

d) l'integrazione ed il coordinamento con altri enti, istituzioni e soggetti operanti in ambito socio assistenziale e sanitario.

Art. 4 - Funzioni trasferite. L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti, gli interventi e le attività relative all'area Servizi Sociali.

Rientrano pertanto nell'ambito di applicazione della presente convenzione le funzioni relative ai Servizi Socio Assistenziali nelle seguenti aree:

- anziani
- adulti in difficoltà
- disabili
- minori
- categorie protette
- famiglie
- politiche per l'inserimento lavorativo
- politiche per l'integrazione dei cittadini stranieri
- politiche per la prevenzione delle dipendenze e del disagio sociale
- promozione e sviluppo dei rapporti di collaborazione con il terzo settore (organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni ed enti di patronato, organizzazioni di volontariato, soggetti informali che svolgono attività nell'ambito della solidarietà sociale)

L'attuazione dei singoli interventi, avviene gradualmente sulla base degli indirizzi espressi dai singoli Comuni.

L'Unione Valle del Pardu e dei Tacchi dell'Ogliastra Meridionale subentra ai singoli Comuni nel rapporto giuridico, amministrativo e gestionale in atto con Enti ed Istituzioni sia pubbliche che private.

Art. 5 – Ambito territoriale. I confini del territorio entro cui si svolge la funzione in oggetto corrisponde a quello dei Comuni di Cardedu, Gairo, Jerzu, Osini, Perdasdefogu e Ulassai.

Art. 6 - Decorrenza e durata della convenzione. La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata pari a quella dell'Unione.

In caso di revoca della funzione all'Unione verrà applicata la procedura prevista dall'art. 7 dello Statuto.

Art. 7 - Forme di consultazione. Competente per la soluzione delle problematiche inerenti le funzioni relative ai Servizi Sociali è l'Assemblea.

Alla seduta dell'Assemblea possono essere invitati a partecipare, con specifica competenza tecnica e amministrativa, dipendenti e consulenti.

L'Unione si impegna a trasmettere agli Enti aderenti copia degli Atti fondamentali assunti dall'Assemblea dell'Unione relativi al servizio.

In sede di conto consuntivo il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della Convenzione, basandosi su indicatori che saranno determinati dall'Assemblea dell'Unione di concerto con il Segretario e/o Direttore Generale dell'Unione stessa.

Art. 8 - Dotazione organica. Per poter implementare il servizio, l'Assemblea dell'unione potrà attingere alle dotazioni organiche dei vari Comuni aderenti all'unione mediante l'istituto della mobilità, o temporaneamente in posizione di comando . In tale ultimo caso, fermo restando che il rapporto d'impiego è con l'Amministrazione di appartenenza, tuttavia il suddetto personale dipende funzionalmente in tutto dall'Unione. L'Unione, potrà altresì utilizzare personale dipendente da altri comuni con appositi incarichi.

L'Unione, previo accordo con le Amministrazioni interessate, adotterà idonei provvedimenti per armonizzare i trattamenti accessori previsti dalla contrattazione decentrata, al fine di evitare l'insorgere di disparità di trattamento a parità di categoria professionale e tipo di servizio.

L'Unione, in caso di assunzione, può prevedere nel bando di concorso, il Comune facente parte dell'Unione, dove verrà trasferito il neo assunto in caso di recesso, revoca o scioglimento dell'Unione o del recesso del servizio.

Art. 9 - Beni strumentali. Ogni Comune dà in comodato gratuito tutte le dotazioni tecniche di sua proprietà, del valore pari o inferiore a € 500,00 necessarie per lo svolgimento della funzione e del servizio, affidando in amministrazione, gestione ed uso esclusivo all'Unione detti beni mobili.

Gli altri beni possono essere acquisiti dall'Unione a seguito di accordi con le Amministrazioni proprietarie.

Art. 10 - Ripartizione delle spese e delle entrate. Tutti i costi per la gestione delle funzioni trasferite sono a carico del bilancio dell'Unione che li sostiene con i fondi trasferiti dai Comuni e con entrate proprie.

Le quote di ciascun comune sono calcolate sulla base del numero degli abitanti in relazione alle spese generali mentre per quanto riguarda le spese relative a specifici servizi erogati, la suddivisione delle spese avverrà in base ai costi sostenuti sui singoli territori comunali in relazione al numero degli utenti

Qualora i servizi abbiano una articolazione territoriale o siano esplicitamente richiesti da un singolo Comune, la suddivisione delle spese avverrà in base ai costi sostenuti sui singoli territori comunali.

I trasferimenti dei Comuni all'Unione saranno ripartiti in 3 rate di cui la prima pari al 50% entro il 31 gennaio e la seconda pari al 40% entro il 30 settembre dell'anno di competenza sulla base dei dati di bilancio, mentre la terza a saldo entro il 28 febbraio dell'anno successivo sulla base dei dati del verbale di chiusura.

Art. 11 - Recesso - Revoca - Scioglimento dell'Unione. Il recesso di un Comune, deliberato con le modalità e i tempi previsti dall'art. 5 dello Statuto, e comunicato agli altri Comuni partecipanti all'Unione entro il 30 luglio, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.

Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria della funzione e del servizio per i restanti Comuni. La destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione, in caso di recesso di uno dei Comuni verrà deliberata dal Consiglio dell'unione cercando un comune accordo.

In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

In caso di recesso o scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione della funzione e del servizio in oggetto, il personale ritorna al Comune di provenienza, mantenendo il ruolo acquisito durante la permanenza nell'Unione.

Art. 12 – Controversie. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Qualora non si addivenisse a tale risoluzione, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- il primo nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
- il secondo dall'Assemblea dell'Unione;
- il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e l'Assemblea dell'Unione, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Lanusei.

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Art. 13 – Rinvio. Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile, alle leggi in materia di personale e alla normativa vigente.

Art. 14 – Norma transitoria. Per quanto riguarda l'anno 2012, in rapporto ai mesi di gestione del servizio da parte dell'Unione, i trasferimenti dei Comuni dovranno essere effettuati ad un Comune individuato dall'Assemblea dell'Unione, che provvederà alla gestione finanziaria.

Tale Comune trasferirà all'Unione i fondi una volta che la stessa abbia approvato il bilancio e stipulato apposita convenzione con il Tesoriere.

Art. 15 – Registrazione. Il presente atto composto da n. 8 pagine scritte per intero e n. 22 righe della pagina 9 sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Sindaco di Cardedu	_____
Il Sindaco di Gairo	_____
Il Sindaco di Jerzu	_____
Il Sindaco di Osini	_____
Il Sindaco di Perdasdefogu	_____
Il Sindaco di Ulassai	_____
 Il Presidente dell'Unione	 _____